

COMUNE DI SONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto, finalità e destinatari degli impianti

TITOLO II – Gestione degli impianti sportivi

Art. 2 – Gestione delle palestre scolastiche

Art. 3 – Gestione degli impianti sportivi non scolastici

TITOLO III – Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi non scolastici

Art. 4 – Destinatari della concessione

Art. 5 – Condizioni di gestione

Art. 6 – Diritto all'informazione

Art. 7 – Manutenzione ordinaria

Art. 8 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

Art. 9 – Personale adibito all'impianto

Art. 10 – Corrispettivo/contributo di gestione

Art. 11 – Contributi per manutenzioni straordinarie

Art. 12 - Revoca

TITOLO IV – Concessione in uso a terzi degli impianti sportivi

Art. 13 – Concessione in uso a terzi per attività continuativa/occasionale

Art. 14 – Concessione per uso straordinario di carattere sportivo

Art. 15 – Concessione per uso straordinario di carattere non sportivo

Art. 16 – Manifestazioni al pubblico

TITOLO V – Utilizzo dell'impianto

Art. 17 – Uso dell'impianto

Art. 18 – Pubblicità e pubblico

Art. 19 – Divieto di sub-concessione

Art. 20 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

Art. 21 - Installazioni particolari

Art. 22 – Tariffe d'uso

Art. 23 – Tariffe d'uso straordinario di carattere sportivo e non sportivo

Art. 24 – Penalità

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Rinvii

Art. 26 – Entrata in vigore

Allegato n.1 – Elenco delle opere di manutenzione da prevedere a carico dei concessionari della gestione degli impianti sportivi

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e destinatari degli impianti

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle palestre in uso agli istituti scolastici.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché le palestre delle scuole e/o gli impianti acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, quali:

a) l'attività agonistica e non agonistica svolte da Società e Associazioni sportive attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;

b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport a preadolescenti e adolescenti;

c) l'attività motoria per le scuole;

d) l'attività motoria a favore di anziani e diversamente abili;

e) l'attività ricreativa, sociale ed amatoriale per la cittadinanza nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio comunale che realmente ottimizzi la messa a disposizione delle strutture destinate allo sport.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale come elencati nel successivo punto 4 sono prioritariamente messi a disposizione a titolo oneroso così come previsto dai successivi Art. 22 e Art. 23 (fatta eccezione per le palestre scolastiche in orario di attività scolastica) per l'utilizzo da parte di atleti, sportivi, squadre e associazioni/gruppi sportivi, società sportive affiliate a Federazioni o affiliati a Enti di promozione sportiva residenti ed attivi nel territorio comunale e che svolgono principalmente attività con prevalenza di atleti residenti nel Comune. Fatta salva tale priorità gli impianti sportivi possono essere messi a disposizione a titolo oneroso anche di atleti, sportivi, squadre e associazioni/gruppi sportivi, società sportive affiliate a Federazioni o affiliati a Enti di promozione sportiva non residenti nel Comune.

4. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale sono i seguenti:

- a) - Impianto di calcio di Sona Via S.Quirico
- b) - Impianto di calcio di Sona Via Casella
- c) - Impianto di calcio di Lugagnano Via Stadio
- d) - Impianto di calcio di Lugagnano Via Marconi
- e) - Palestra "Angelo Boscaini" di Lugagnano Via Dora Baltea
- f) - Impianto di tennis di Lugagnano Via Mancalacqua
- g) - Centro sportivo polivalente di S.Giorgio in Salici Via Segradi
- h) - Centro sportivo polivalente di Palazzolo Via Cecco Angiolieri
- i) - Palestra Scuola Primaria "Aleardo Aleardi" di Sona
- j) - Palestra Scuola Secondaria "Virgilio" di Sona
- k) - Palestra Scuola Primaria "San Giovanni Bosco" di Palazzolo
- l) - Palestra Scuola Primaria "Carlo Collodi" di S.Giorgio in Salici
- m) - Palestra Scuola Primaria "Silvio Pellico" di Lugagnano
- n) - Palestra Scuola Secondaria "Anna Frank" di Lugagnano

TITOLO II

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 2 – Gestione delle palestre scolastiche

Le palestre delle Scuole Primarie e Secondarie (dette palestre scolastiche) elencate alle lettere da “i” ad “n” del punto 4) del precedente Art. 1 sono gestite:

- in orario scolastico dagli Istituti Comprensivi Statali di appartenenza
- in orario extra-scolastico direttamente dal Comune

Le tariffe applicate dal Comune agli utenti sono stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale. Le tariffe d’uso devono essere affisse in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 3 – Gestione degli impianti sportivi non scolastici

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale elencati nelle lettere da “a” ad “h” del punto 4) del precedente Art. 1 è concessa a terzi.

TITOLO III

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NON SCOLASTICI

Art. 4 - Destinatari della concessione

Gli impianti sportivi comunali di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) Associazioni con prevalente attività sportiva, società sportive affiliate a Federazioni e/o affiliati a enti di promozione sportiva
- 2) Federazioni riconosciute dal Coni
- 3) Enti di promozione sportiva.

Art. 5 - Condizioni di gestione

1. Il Concessionario della gestione dell’impianto ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe ed eventuali garanzie applicate dalla società concessionaria agli utenti sono stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale su proposta del Concessionario. Le tariffe ed eventuali garanzie d’uso devono essere affisse in luogo ben visibile e consultabili da parte del pubblico.
3. L’accesso all’impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale, secondo la priorità stabilita al punto 3 dell’Art. 1 del presente Regolamento.
4. Il Concessionario si fa carico della gestione dell’impianto, della manutenzione ordinaria e di quant’altro necessario per il corretto funzionamento dell’impianto stesso così come più precisamente stabilito nel contratto di concessione.
5. Il Concessionario predispose il piano di utilizzo annuale dell’impianto (programmazione annuale) per la conseguente approvazione da parte dell’Amministrazione comunale. La programmazione annuale – unitamente alle tariffe ed eventuali garanzie d’uso – dev’essere affissa in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.
6. Il Concessionario – su disposizione dell’Amministrazione comunale – è tenuto ad inserire nel proprio consiglio direttivo un componente nominato dalla Giunta comunale.

Art. 6 - Diritto all’informazione

1. Il Concessionario ha l’obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la

segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a proprie cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

Art . 8 - Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione comunale provvede a proprie cura e spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria all'Amministrazione comunale.

2. Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al Concessionario possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

3. Non è da considerare "manutenzione straordinaria" l'intervento da effettuare a seguito della mancata esecuzione da parte del Concessionario della dovuta manutenzione ordinaria. In tal caso l'intervento è a carico del Concessionario stesso.

Art. 9 - Personale adibito all'impianto

1. Nella gestione dell'impianto il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario associato alla società sportiva o personale esterno.

2. Il Concessionario deve altresì garantire che l'eventuale personale esterno utilizzato abbia tutte le assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge sì da sollevare il Comune dalla responsabilità sia nei confronti degli interessati che di soggetti terzi.

Art. 10 - Corrispettivo/contributo di gestione **Competenze dell'Amministrazione Comunale**

1. L'Amministrazione Comunale fissa l'ammontare – qualora esso sia previsto nel contratto di concessione - del corrispettivo/contributo di gestione dell'impianto da versare al Concessionario, tenuto conto dei costi di gestione e delle entrate dello stesso.

Art . 11 - Contributi per manutenzioni straordinarie

1. In casi eccezionali ed urgenti il Concessionario può proporre all'Amministrazione comunale l'effettuazione a propria cura di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari e non procrastinabili. L'Amministrazione Comunale provvede per parte sua ad individuare il referente tecnico comunale a disposizione del Concessionario per la verifica sulla tipologia di intervento.

2. La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del presidente/legale rappresentante della società concessionaria.

3. L'Amministrazione comunale - valutata la necessità ed urgenza dell'intervento proposto e previo rilascio dei necessari pareri tecnici - con proprio provvedimento rilascia nulla osta (autorizzazione) preventivo all'intervento, assegnando, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, un apposito contributo/rimborso.

Art. 12 - Revoca

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione dell'impianto per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi

titolo.

TITOLO IV CONCESSIONE IN USO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 13 - Concessione in uso a terzi per attività continuativa/occasionale Criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono concessi in uso a terzi per attività continuativa od occasionale ai seguenti soggetti:

- 1) Atleti, associazioni, società sportive affiliate a Federazioni e/o affiliati a enti di promozione sportiva
- 2) Federazioni riconosciute dal Coni
- 3) Enti di promozione sportiva
- 4) Gruppi/Associazioni sportive

1. E' fatto obbligo a tutte le società e associazioni sportive, ivi comprese le Concessionarie della gestione degli impianti sportivi, di predisporre e comunicare la programmazione (per anno sportivo) dell'attività continuativa che intendono svolgere presso gli impianti sportivi.

2. Come specificato al comma 3 del precedente Art. 1 l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato a titolo oneroso ad atleti, sportivi, squadre e associazioni/gruppi sportivi, società sportive affiliate a Federazioni o affiliati ad Enti di promozione sportiva residenti ed attivi nel territorio comunale e che svolgono principalmente attività con prevalenza di atleti residenti nel Comune. Nel caso di pluralità di richieste dell'impianto per la medesima fascia oraria anche da parte di atleti/squadre/società non residenti dovrà quindi essere data la precedenza ai sopra indicati atleti e società.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, dev'essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi ed, in secondo luogo, il numero di atleti che usano contemporaneamente gli stessi spazi.

4. Nell'assegnazione degli spazi si terrà conto dei seguenti elementi:

- livello dell'attività svolta
- attività svolta a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori
- anzianità di svolgimento dell'attività di avviamento e promozione dello sport
- numero di atleti praticanti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto richiesto.

5. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica a livello giovanile o per i diversamente abili
- b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di praticanti iscritti
- c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per diversamente abili o soggetti con difficoltà psichica e/o sociale
- d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

6. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto (Titolo V del presente Regolamento).

7. CONCESSIONE IN USO DI PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Le palestre scolastiche sono concesse in uso a terzi unicamente in orario extrascolastico e nel periodo di attività scolastica, non – quindi - durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive.

Per ottenere in uso per attività continuativa spazi nelle palestre scolastiche, i soggetti di cui al secondo capoverso del presente Articolo dovranno inoltrare richiesta direttamente al Responsabile del Servizio Sport entro il 30 aprile di ciascun anno.

La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale ed essere firmata dal presidente/legale rappresentante della Società/Associazione ovvero dall'atleta singolo che abbia compiuto il 18°anno di età.

7a. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

7b. L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità istituzionali della scuola cui fanno capo. Per tale motivo l'Istituto Comprensivo di competenza provvederà a comunicare al Servizio Sport, all'inizio di ogni anno scolastico, gli orari di utilizzo delle rispettive palestre da parte della scuola.

Il Servizio Sport programma, in via provvisoria, l'uso degli spazi entro il 31 luglio, confermandolo alle società che ne hanno fatto richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno, previa acquisizione dell'autorizzazione dei Dirigenti Scolastici.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla suddetta data del 30 aprile saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

8. CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI CONCESSI IN GESTIONE A TERZI

Per ottenere in uso per attività continuativa spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui al secondo capoverso del presente Articolo dovranno inoltrare richiesta direttamente al Concessionario della gestione – e per conoscenza al Comune - entro il 15 luglio di ciascun anno per quel che riguarda le attività stagionali. La richiesta dovrà essere firmata dal presidente/legale rappresentante della Società/Associazione ovvero dall'atleta singolo che abbia compiuto il 18° anno d'età.

8a. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

Il Concessionario comunica entro il 10 agosto di ciascun anno al Responsabile del Servizio Sport, per la conseguente approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, il piano annuale di utilizzo (programmazione) dell'impianto stesso relativo alla stagione sportiva di prossima attivazione. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute al Concessionario successivamente alla suddetta data del 15 luglio saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Il Responsabile del Servizio (per le palestre scolastiche) e il Concessionario (per gli impianti sportivi gestiti in concessione), rispettivamente, hanno facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni già assegnati per necessità dell'Amministrazione Comunale, per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti sportivi. Il Concessionario comunica al Comune l'eventuale sospensione/modifica/revoca degli orari e dei turni.

Art. 14 - Concessione per uso straordinario di carattere sportivo

1. Utilizzazioni straordinarie di carattere sportivo degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente articolo, possono essere autorizzate – rispettivamente - dal Responsabile del Servizio (palestre scolastiche) o dal Concessionario della gestione degli impianti (impianti sportivi gestiti in concessione) previa comunicazione al Comune, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2. Le domande dovranno essere presentate, rispettivamente, al Responsabile del Servizio Sport del Comune (palestre scolastiche) o al Concessionario (impianti sportivi gestiti in concessione) – e in tal caso per conoscenza al Comune - ordinariamente almeno 45 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, fatte salve cause di forza maggiore.

Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa, l'indicazione dell'impianto richiesto nonché l'assunzione di impegno alla restituzione nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione comunale o il Concessionario.

Art. 15 – Concessione per uso straordinario di carattere non sportivo

Le concessioni occasionali e straordinarie degli impianti sportivi comunali per finalità non sportive sono di esclusiva competenza del Comune.

La domanda dovrà essere inoltrata al Comune stesso almeno 90 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso straordinario. Il richiedente assume l'impegno all'effettuazione delle necessarie

pulizie e alla restituzione dell'impianto nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione comunale.

In particolare, per quel che concerne la concessione per uso straordinario di carattere non sportivo degli impianti sportivi gestiti in concessione, il Comune concede l'utilizzo sentito il Concessionario, garantendo la graduazione degli interessi di altri richiedenti, stabilendo altresì il rimborso di eventuali spese sostenute dal Concessionario stesso.

Art. 16 - Manifestazioni al pubblico

1. Nel caso di manifestazione (sportiva o non sportiva) aperta al pubblico organizzata nell'impianto da un soggetto terzo rispetto al gestore e all'Amministrazione comunale, resta a suo totale carico il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza.

2. L'organizzatore risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del gestore, per qualsiasi danno a persone o cose da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara.

3. L'organizzatore deve provvedere, a sua propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per la suddetta iniziativa.

5. L'organizzatore si impegna a restituire l'impianto nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato.

TITOLO V UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 17 - Uso dell'impianto

1 Il singolo soggetto richiedente o il presidente/legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario comporta la sospensione della concessione in uso degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione in uso è stata accordata.

4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione Comunale e il Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

5. E' consentito l'ingresso all'impianto:

- Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
- Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.

6. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzo delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

7. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture comunali - alle condizioni d'uso previste dal presente Regolamento (tariffe ed eventuali garanzie comprese), previa presentazione di giustificata istanza e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti - anche ai singoli cittadini, debitamente provvisti di certificato di idoneità fisico-sanitaria, che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami facoltà SCIENZE MOTORIE, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove pratiche) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale. Il singolo cittadino dovrà comunque essere debitamente autorizzato dal gestore.

8. L'Amministrazione Comunale e/o il Concessionario non rispondono d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli

eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

9. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio Sport o al Concessionario.

10. La programmazione annuale o mensile e le tariffe ed eventuali garanzie d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 18 - Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità se dovuta, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

2. Il pubblico ammesso agli impianti sportivi – se ciò è previsto – è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 19 - Divieto di sub – concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione - anche parziale e/o gratuito - dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale

Art. 20 - Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti (singoli atleti o società sportive) s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

a) Rispettare gli orari d'apertura e chiusura

b) Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune

c) Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune o dal Concessionario

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio e comunque entro 48 ore dalla fine del turno di utilizzo, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 21 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni dovute per legge e/o Regolamento comunale.

2. Il richiedente deve presentare al Comune e/o al Concessionario, insieme alla richiesta di concessione d'uso dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale e il gestore da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. L'impianto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve darne comunicazione al Servizio Sport e/o al gestore dell'impianto per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 22 - Tariffe e garanzie d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe ed eventuali garanzie approvate annualmente con apposito atto dell'Amministrazione Comunale. Le tariffe ed eventuali garanzie per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali gestiti in concessione sono approvate annualmente dall'Amministrazione comunale su proposta dei Concessionari.

2. Le tariffe ed eventuali garanzie d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune (palestre scolastiche) o al Concessionario (impianti sportivi gestiti in concessione) sempre in via anticipata.

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso e dell'eventuale garanzia costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. Il Comune o il Concessionario è autorizzato a negare l'accesso a quelle società, enti, atleti ecc. che non avessero provveduto al pagamento delle tariffe ed eventuali garanzie d'uso per l'utilizzo degli impianti sportivi, ciò anche relativamente a precedenti concessioni d'uso, così come previsto dal precedente Art. 13 comma 6 del presente Regolamento

5. Eventuali esenzioni e/o riduzioni dal pagamento delle tariffe ed eventuali garanzie, previste a favore di soggetti svantaggiati, debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

Art. 23 - Tariffe e garanzie d'uso straordinario di carattere sportivo e non sportivo

L'Amministrazione comunale approva annualmente le tariffe ed eventuali garanzie dovute per l'utilizzo straordinario di carattere sportivo o non sportivo degli impianti sportivi comunali. Tali tariffe ed eventuali garanzie, definite per ciascuna giornata o mezza giornata d'utilizzo, se relative all'utilizzo straordinario di impianti sportivi gestiti in concessione, sono approvate su proposta dei Concessionari.

Le tariffe ed eventuali garanzie per l'uso straordinario (di carattere sportivo o non sportivo) degli impianti sportivi comunali sono riscosse dal gestore dell'impianto (Comune o Concessionario).

Il Concessionario comunica al Comune - in apposito rendiconto - l'esatto ammontare dell'entrata derivante dalla riscossione delle tariffe ed eventuali garanzie per l'utilizzo straordinario dell'impianto.

Art. 24 - Penalità

1. Comportano la sospensione della concessione d'uso continuativa:

a) Il mancato pagamento delle tariffe ed eventuali garanzie dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario, fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione o dal Concessionario stessi

b) Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario

Comporta invece la revoca della concessione d'uso continuativa:

a) Il mancato utilizzo per più di tre volte consecutive dello spazio concesso senza motivazione alcuna

b) La violazione per più di tre volte formalmente notificate delle norme previste dal presente Regolamento

2. L'Amministrazione Comunale o il Concessionario svolgono compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale o al Concessionario, i richiedenti, ammessi a fruire

dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente, o comunque entro cinque giorni, alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Rinvii

1. Per quanto non previsto ed esplicitato nel presente Regolamento si rinvia:

a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e n. 23/96;

b) per l'affidamento della gestione all'Art. 90 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003)

c) per le forme e modalità di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni, appalti e contratti;

d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;

f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;

g) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, all'Elenco delle Associazioni del Comune di Sona;

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed eventuali garanzie ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed è immediatamente applicato.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA PREVEDERE A CARICO DEI CONCESSIONARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO

Sono a carico delle società concessionarie tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile, intendendosi come manutenzione ordinaria qualsiasi attività o intervento necessario in conseguenza dell'uso e/o alla riparazione dei danni provocati all'impianto e alle relative strutture e dotazioni dall'uso delle stesse.

A titolo esemplificativo, si intendono rientranti nella manutenzione ordinaria anche:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni (es. serrature, maniglie, vetri etc.);
- c) riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie e sostituzioni per danni procurati;
- d) manutenzione impianti termici consistente in:
 - accensione e spegnimento caldaie
 - manutenzione caldaie, addolcitori, accumulatori di acqua calda (per manutenzione si intende la pulizia annuale di caldaie e/o addolcitori e/o scambiatori e la sostituzione di piccole parti usurate
 - controllo fumi di scarico

La manutenzione degli impianti termici dovrà essere effettuata da un tecnico specializzato il cui nome, indirizzo e recapito telefonico dovrà essere formalmente comunicato al Comune; nel caso di effettuazione di piccole modifiche agli impianti termici dovrà essere rilasciata certificazione di conformità prevista dalla L. 46/1990;

e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione da effettuarsi a cura di un tecnico specializzato di cui all'inizio di ogni anno dovrà essere formalmente comunicato al Comune il nome, l'indirizzo ed il recapito telefonico; nel caso di effettuazione di piccole modifiche all'impianto di illuminazione dovrà essere rilasciata certificazione di conformità prevista dalla L. 46/1990;

f) riparazione dei pali in ferro, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto;

g) semina, concimatura e punzonatura dei tappeti erbosi, irrigazione, spianamento e rullatura, falciatura dell'erba, segnatura dei campi, ricarica annuale dei campi;

h) riparazione e mantenimento dei campi di calcio e degli spazi verdi esterni ad essi (zone non di gioco);

i) necessarie riparazioni/sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti, porte da calcio, ecc.);

Gli interventi di manutenzione ordinaria sopra descritti devono essere preventivamente comunicati al Comune.

Alla manutenzione straordinaria (intendendosi per manutenzione straordinaria tutti gli interventi non rientranti nell'elenco di cui sopra) provvederà il Comune direttamente, salvo eventuali specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

La società concessionaria non potrà modificare o trasformare in tutto o in parte l'impianto e le relative strutture e dotazioni senza il preventivo formale consenso, espresso dalla Giunta Comunale.

Detti interventi, una volta autorizzati, saranno eseguiti a cura dell'Associazione concessionaria, salvo specifici accordi.

Nel corso del rapporto di concessione il Comune potrà impartire disposizioni sulle modalità e i tempi con i quali l'Associazione dovrà assolvere agli obblighi posti a suo carico dal presente Regolamento.

L'inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni impartite consentirà al Comune di applicare penalità al Concessionario fino a dichiarare la decadenza dell'Associazione dalla concessione.